



COMUNE DI CORATO

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

2

Data

14/01/2026

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

RICHIAMATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

RITENUTO necessario e urgente – vista la diffusa consuetudine di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici e aperti al pubblico per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei medesimi locali pubblici e aperti al pubblico di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana;

ATTESO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Amministrazione comunale, pur ritenendo di dover sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica, adoperandosi per la protezione delle persone, ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso agli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 50;
- l'art. 650 c.p.;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con effetto immediato, ai fini della tutela del patrimonio pubblico o privato e della vivibilità urbana, su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici e aperti al pubblico, è vietato l'utilizzo all'interno di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.

DISPONE:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e all'ufficio comunale SUAP;

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sull'albo pretorio e sulla sezione - Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

SI RACCOMANDA

- Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la funzionalità a vantaggio della pubblica e privata incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, e i domicili;

I N F O R M A

- Che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Sindaco

Corrado Nicola De Benedittis / InfoCert S.p.A.